

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Esercizio di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dall'Irlanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Dublino e Donegal

(2002/C 67/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. **Introduzione:** L'Irlanda ha deciso di modificare, con decorrenza dal 22 luglio 2002, gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea tra Dublino e Donegal, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 266 del 16 settembre 2000, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie. I requisiti imposti dagli oneri di servizio pubblico modificati sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 66 del 15.3.2002.

Se entro il 30 aprile 2002 nessun vettore aereo avrà istituito o sarà in procinto di istituire i servizi aerei di linea in oggetto, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, l'Irlanda, in applicazione della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento citato, continuerà a limitare l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara per assegnare il diritto di prestare questi servizi dal 22 luglio 2002.

2. **Oggetto della gara:** Fornitura, a decorrere dal 22 luglio 2002, di servizi aerei di linea tra Dublino e Donegal, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale rotta e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 66 del 15.3.2002.

3. **Partecipazione:** La gara è aperta a tutti i vettori aerei comunitari titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4. **Procedura:** La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5. **Capitolato d'oneri:** Il capitolato d'oneri completo, che comprende i moduli di domanda, informazioni sulle caratteristiche demografiche e socioeconomiche del bacino di utenza dell'aeroporto di Donegal e sull'aeroporto stesso (numero di passeggeri, tasse aeroportuali, strutture tecni-

che, ecc.) oltre che le condizioni di contratto, può essere ottenuto gratuitamente al seguente indirizzo:

Department of Public Enterprise, 44 Kildare Street, IRL-Dublino 2, persona di contatto: signor Ken Gorman. Tel. (353 1) 604 16 18. Fax: (353 1) 604 16 81. e-mail: kengorman@dpe.ie.

6. **Informazioni richieste:** Oltre a presentare un modulo di domanda debitamente compilato, gli offerenti devono dimostrare all'autorità aggiudicatrice, ai fini del rispetto della data di inizio del servizio (22 luglio 2002) e dei requisiti di affidabilità e continuità del servizio:

a) la solidità finanziaria e la capacità di fornire i servizi in oggetto;

b) le licenze operative e i certificati di operatore aereo necessari (Air Operating Licence and Air Operator's Certificate);

c) l'esperienza nella gestione di servizi di linea per il trasporto passeggeri.

L'autorità aggiudicatrice propone di aggiudicare il contratto all'offerente che ha richiesto il corrispettivo finanziario più basso nei tre anni di durata del contratto, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui ai punti a), b) e c). Tuttavia, l'autorità aggiudicatrice non ha l'obbligo di accettare alcuna offerta.

L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere eventuali informazioni integrative in merito alle risorse e alle capacità finanziarie e tecniche degli offerenti, e, fatte salve le disposizioni precedenti, di richiedere o ricercare ulteriori informazioni da terzi o dal richiedente in merito alla capacità di quest'ultimo di istituire e gestire i relativi servizi aerei di linea.

Le offerte devono essere espresse in euro e i documenti giustificativi devono essere in lingua inglese. Il contratto è disciplinato dalla legge irlandese e soggetto alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi.

7. **Corrispettivo finanziario:** Le offerte devono espressamente indicare l'importo del corrispettivo richiesto per la prestazione dei servizi sulla rotta in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio del servizio (con ripartizione annuale). Tale corrispettivo viene calcolato in base ai requisiti minimi imposti.

L'importo esatto del corrispettivo a carico del ministero per le Imprese pubbliche (Department of Public Enterprise) viene determinato retroattivamente nei limiti dell'importo indicato per ogni singolo anno nell'offerta ed è limitato alle perdite effettivamente subite dal vincitore della gara responsabile del servizio (tenendo conto delle spese, delle entrate ed eventualmente dei margini di profitto).

Il contratto stabilisce il limite massimo del corrispettivo per ogni singolo anno, il quale può essere aumentato, unicamente a discrezione dell'autorità aggiudicatrice nel caso di mutamento delle condizioni di esercizio. Fatte salve le disposizioni relative alla risoluzione del contratto, l'autorità aggiudicatrice, nella valutazione delle proposte di aumento del limite massimo del corrispettivo, tiene debito conto di tutti gli sviluppi che incidono sulla gestione del servizio che non sono stati o che non avrebbero potuto essere previsti dall'offerente o derivanti da fattori che esulano dal suo controllo.

Il contratto è aggiudicato dal ministro delle Imprese pubbliche. Tutti i pagamenti previsti dal contratto sono effettuati in euro e sono subordinati al ricevimento, da parte dell'autorità aggiudicatrice, di domande debitamente documentate accompagnate da certificati emessi dai revisori dei conti del vettore conformemente alle disposizioni del contratto.

8. **Durata, modifica e risoluzione del contratto:** La durata del contratto è di tre anni a decorrere dal 22 luglio 2002. Entro tre anni da tale data viene pubblicato, se necessario, un nuovo bando di gara. Qualsiasi modifica o risoluzione del contratto deve essere conforme alle disposizioni del contratto. I requisiti imposti dagli oneri di servizio pubblico possono essere modificati solo previo consenso dell'autorità aggiudicatrice.
9. **Sanzioni:** In caso di forza maggiore o qualora i voli siano annullati per motivi direttamente imputabili al vettore, il corrispettivo da pagare tiene unicamente conto degli eventuali costi sostenuti dal vettore per l'assistenza fornita ai passeggeri interessati dal mancato esercizio dei voli.

L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di notificare la risoluzione del contratto qualora ritenga che i requisiti

imposti dagli oneri di servizio pubblico non siano stati debitamente soddisfatti sotto il profilo dell'adeguatezza del servizio fornito dal vettore ed in particolare del numero di voli annullati per motivi ad esso direttamente imputabili.

10. **Presentazione delle offerte:** Le offerte devono essere presentate entro trentuno (31) giorni di calendario dalla pubblicazione del presente bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
11. **Invio della domanda:** Le offerte devono essere spedite per lettera raccomandata (fa fede il timbro postale) o consegnate entro le ore 12.00 (ora locale) del termine indicato al punto 10 al seguente indirizzo:

Department of Public Enterprise, 44 Kildare Street, IRL-Dublin 2 ,

sulla busta deve figurare la dicitura «EASP Donegal Tender».

12. **Validità del bando:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro il 30 aprile 2002, un programma di esercizio della rotta in questione conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario.
13. **La legge sulla libertà d'informazione (Freedom of Information Act), 1997:** Il ministero irlandese per le imprese pubbliche si impegna a mantenere riservate le informazioni fornite dagli offerenti, fermi restando gli obblighi che incombono sul ministero in virtù della legge, in particolare della legge sulla libertà d'informazione del 1997. Se gli offerenti desiderano che le informazioni contenute nelle loro offerte non siano divulgate per motivi di riservatezza commerciale, sono tenuti, al momento della presentazione delle suddette informazioni, ad indicarle e a precisare i motivi di riservatezza commerciale. Prima di adottare una decisione in merito alla divulgazione delle informazioni ai sensi delle disposizioni della legge sulla libertà di informazione, il ministero si consulta con gli offerenti in merito alla necessità di riservatezza commerciale. Se gli offerenti ritengono che nessuna delle informazioni presentate abbia un carattere riservato, sono tenuti a rilasciare una dichiarazione in merito e tali informazioni possono essere divulgate sulla base di una richiesta ai sensi della legge sulla libertà di informazione.